

Pubblicato il 22/03/2022

N. 02060/2022REG.PROV.COLL.
N. 10901/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10901 del 2021, proposto da

██████████, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Tallarida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Faberi in Roma, via Fabio Massimo 60;

contro

Comune di Trinità D'Agultu e Vignola, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetto Ballero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

██████████, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda n. 657/2021, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Trinità D'Agultu e Vignola;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2022 il Consigliere Ugo De Carlo e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La s.r.l.s. Cgcom impugna la sentenza 657/2021 del T.a.r. per la Sardegna che ne ha respinto il ricorso presentato per ottenere l'annullamento dell'aggiudicazione a terza società della gara di appalto promossa dal Comune di Trinità D'Agultu e Vignola relativa alla gestione e manutenzione dei litorali di libera fruizione stagione balneare 2021.

2. Il Comune di Trinità D'Agultu e Vignola aveva indetto una procedura per l'affidamento diretto, con il criterio del prezzo più basso e senza previa pubblicazione di bando, del servizio denominato "*Gestione e manutenzione dei litorali di libera fruizione stagione balneare 2021 - Spiagge Isola Rossa e Marinedda*". Il disciplinare di gara richiedeva genericamente l'iscrizione all'Albo dei Gestori ambientali e, all'esito della gara, l'assegnazione era stata disposta nei confronti della contro-interessata, che aveva offerto un ribasso maggiore rispetto all'appellante gestore uscente. L'aggiudicazione veniva contestata poiché l'aggiudicataria era sprovvista dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali in Categoria "*1f*" Sottocategoria "*D7*", in tesi necessaria per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi.

3. Il T.a.r., dopo aver accolto la domanda cautelare, ha con la sentenza impugnata escluso che l'attività affidata sia riconducibile al concetto giuridico di "*trattamento e trasporto di rifiuti*" in senso tecnico, la quale soltanto esige l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali in Categoria "*1F*" e Sott. "*D7*", giacché tale attività, "*limitata alla ricerca, allo smistamento e al deposito temporaneo (e interno) dei rifiuti presenti sull'arenile, è concretamente paragonabile a quella di mera*

movimentazione di rifiuti all'interno di un cantiere o altra area chiusa, che pacificamente non configura alcun trattamento o trasporto dei rifiuti e, come tale, non richiede l'iscrizione all'Albo nella specifica categoria invocata dalla ricorrente" ed ha, pertanto, respinto il ricorso.

4. L'appellante ha impugnato la sentenza individuando due motivi di ricorso, oltre a reiterare la richiesta di risarcimento del danno.

4.1. Il primo motivo denuncia la violazione dell' art. 183, comma 1, lett. n), o), bb), b ter), dell'art. 185 bis, e dell'art. 212, commi 5 e 6, d. lgs n. 152/2006, nonché degli artt. 8 e 9 d.m Ambiente 3.6.2014 n. 120, recante Regolamento per la definizione delle attribuzioni dell'Albo nazionale dei gestori ambientali e dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese, e della delibera 3 novembre 2016 n.5 del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali recante Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo, e del Capitolato speciale di appalto Spiagge (artt. 4, 5, 17). La prestazione di servizio richiesta consiste nella pulizia della spiaggia con appositi mezzi meccanici che debbono vagliare la sabbia per la profondità di alcuni centimetri e nella raccolta differenziata dei rifiuti che saranno collocati in appositi punti di raccolta per il successivo smaltimento a cura della società appaltatrice del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

Pertanto il riferimento all'art. 183, comma 1 lett. n), D.lgs. 152/2006 contenuto nella sentenza impugnata non sarebbe corretto perché riguarderebbe rifiuti che si accumulano per effetto di agenti atmosferici e non per la presenza dei bagnanti sulla spiaggia. Inoltre la circostanza che il trasporto dei rifiuti non avviene fino alla discarica, ma solo fino a punti di raccolta, non esclude che vi sia anche un'attività di trasporto che richiede l'iscrizione all'Albo gestori ambientali in Categoria "1f" Sottocategoria "D7)", anche perché il capitolato non precisa dove si trovino i punti di conferimento dei rifiuti al gestore del servizio sui rifiuti solidi urbani.

4.2. Il secondo motivo contesta l'affermazione del T.a.r. circa la necessità della qualifica indicata dall'appellante solamente se il trasporto avviene fino alla discarica: in realtà anche il conferimento dei rifiuti verso i punti di raccolta

- realizzati dal gestore del servizio raccolta rifiuti solidi urbani costituisce un'attività di trasporto che richiede l'iscrizione nella categoria suindicata.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Trinità D'Agultu e Vignola che ha concluso per il rigetto del ricorso, mentre non si è costituita, come già in primo grado, la società contro-interessata.
 6. Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2022 il ricorso è stato rinviato al merito.
 7. Il ricorso, quindi, è stato trattato alla pubblica udienza del 10 marzo 2022, nel corso della quale l'appellante ha esonerato il Collegio dalla pronuncia sull'istanza cautelare.
 8. L'appello è infondato.
 9. L'oggetto della prestazione è stato correttamente individuato in occasione del primo giudizio quando, in sede di discussione, le parti hanno concordato sulla circostanza che i punti di raccolta dove conferire i rifiuti raccolti sull'arenile erano disposti ai margini della spiaggia all'interno dell'area demaniale.
 10. L'attività dell'appaltatore consiste, quindi, nella pulitura della spiaggia anche con le macchine che possano vagliare l'arenile e nella raccolta dei rifiuti abbandonati sulla spiaggia che, previa differenziazione, devono essere collocati negli appositi punti di raccolta. Non deve, pertanto, essere svolta alcuna attività di trasposto. Anche l'eventuale deposito, che si dovesse attuare prima del conferimento negli appositi punti di raccolta, rientrerebbe nell'ambito di quanto previsto dall'art. 183 lett. bb) cioè nel deposito temporaneo nel luogo dove i rifiuti sono prodotti. Come affermato dalla sentenza impugnata si tratta di una movimentazione all'interno di un ambito definito, con le stesse modalità con cui il servizio è svolto dai concessionari di tratti del litorale che devono garantire la pulizia del tratto di arenile in concessione e che, diversamente dal Comune, organizzano il servizio in proprio conferendo i rifiuti raccolti nei punti indicati dal gestore del servizio sui rifiuti solidi urbani.

11. Del resto, le censure svolte in appello non trovano conforto documentale nella lettera di invito, che distingue fra la “*consegna*” dei rifiuti nei punti di raccolta ed il successivo e ben distinto “*conferimento*” dei medesimi in eco-centro e discarica ad opera del gestore locale della raccolta dei rifiuti solidi urbani.

12. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la società appellante a rifondere al Comune di Trinità D'Agultu e Vignola le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.000 (euro quattromila) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Luca Lamberti, Presidente FF

Nicola D'Angelo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

Michele Pizzi, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Ugo De Carlo

IL PRESIDENTE
Luca Lamberti

IL SEGRETARIO